

3. i divari monetari effettivi naturali nuovamente creati sono pari alla differenza tra l'entità totale dei divari monetari effettivi nuovamente creati di cui al punto 1 e i divari monetari effettivi trasferiti di cui al punto 2.

Articolo 2

Per quanto riguarda gli Stati membri diversi da quelli di cui all'articolo 1:

1. a) L'entità totale dei nuovi divari monetari effettivi nuovamente creati è pari alla differenza tra il divario monetario effettivo, calcolato immediatamente dopo il riallineamento che ha originato i nuovi divari monetari effettivi, e il divario monetario effettivo derivante dal riallineamento precedente, ridotto dello smantellamento operato nel periodo compreso fra i due riallineamenti a seguito delle modifiche del tasso di conversione agricolo.
- b) Tuttavia, qualora il divario monetario effettivo valevole alla vigilia del riallineamento che dà origine a nuovi divari monetari effettivi sia algebricamente superiore al divario monetario effettivo derivante dal riallineamento precedente, ridotto dello smantellamento operato nel periodo compreso tra i due riallineamenti a seguito delle modifiche del tasso di conversione agricolo, l'entità totale dei divari monetari effettivi nuovamente creati viene calcolata secondo i criteri di cui all'articolo 1, paragrafo 1.
2. a) Il divario monetario effettivo valevole alla vigilia del riallineamento è pari al divario monetario effettivo preso in considerazione per l'ultima fissazione dei divari monetari applicati.
- b) Il divario monetario effettivo calcolato immediatamente dopo il riallineamento viene determinato a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1677/85 per il periodo comprendente i due giorni lavorativi successivi al riallineamento.
3. I divari monetari effettivi trasferiti nuovamente creati sono pari al centuplo della differenza tra il vecchio e il nuovo coefficiente correttore, moltiplicato per il nuovo tasso di cambio medio calcolato conformemente alle disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1677/85 per il periodo di cui al punto 2, lettera b), diviso per il tasso di conversione agricolo applicabile valido per il settore interessato.
4. I divari monetari effettivi naturali nuovamente creati sono pari alla differenza tra l'entità totale dei divari monetari effettivi nuovamente creati di cui al paragrafo 1 e i divari monetari effettivi trasferiti nuovamente creati di cui al punto 3.

Articolo 3

Qualora il sistema di smantellamento stabilito conformemente all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1677/85 dia luogo ad uno smantellamento del divario monetario effettivo superiore:

- all'entità totale dei divari monetari effettivi nuovamente creati oppure
- al divario monetario effettivo negativo esistente immediatamente dopo il riallineamento,

occorre adeguare l'ultima fase o, se del caso, le ultime fasi di tale schema in modo da impedire un siffatto superamento.

Articolo 4

1. Qualora l'entità totale dei divari monetari effettivi nuovamente creati, di cui all'articolo 1, punto 1, e all'articolo 2, punto 1, sia inferiore o uguale a 0,5 punti, il divario monetario effettivo viene smantellato completamente all'inizio della campagna di commercializzazione successiva al riallineamento.

2. Fatte salve le disposizioni di cui ai punti 1 e 3, se lo smantellamento di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1677/85 comporta fasi inferiori a 0,5 punti, il ritmo di smantellamento previsto è modificato in modo da smantellare 0,5 punti in ciascuna fase.

3. Qualora la parte rimanente del divario monetario effettivo nuovamente creato, da smantellare nelle fasi successive, sia inferiore a 0,5 punti, il divario monetario effettivo viene smantellato durante la fase in corso.

Articolo 5

1. Fatte salve le misure da adottare, se necessario, per gli altri importi fissati in ecu nel quadro della politica agricola comune, al momento in cui diviene applicabile la modifica dei tassi di conversione agricoli a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a), primo trattino del regolamento (CEE) n. 1677/85, i prezzi fissati in ecu nell'ambito delle organizzazioni di mercato sono divisi per il coefficiente di cui al paragrafo 4 di detto articolo, calcolato sulla base di un quarto del rapporto tra il vecchio e il nuovo coefficiente correttore.

2. Il coefficiente riduttore dei prezzi agricoli, di cui al paragrafo 1, viene fissato con una precisione di 6 decimali.

Articolo 6

Per i prodotti per i quali non esiste una campagna di commercializzazione, i nuovi tassi di conversione agricoli fissati a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, lettera a) e lettera b), secondo trattino del regolamento (CEE) n. 1677/85 e i nuovi prezzi fissati in ecu sulla base dell'articolo 6, paragrafo 3, primo comma dello stesso regolamento sono applicabili a partire dalla data di entrata in vigore del prezzo fissato per il prodotto in questione nell'ambito della politica agraria comune.